

**N. 01663/2013 REG.PROV.CAU.
N. 02377/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2377 del 2013, proposto dalla Vigilanza Altamurana S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria 2;

contro

Comune di Altamura, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Bonelli, con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato - Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

nei confronti di

Nuova Altilia S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Paparella, con domicilio eletto presso A. Placidi in Roma, via Cosseria 2;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n. 323/2013, resa tra le parti, concernente gara d'appalto per l'affidamento del servizio di sorveglianza armata, di vigilanza non armata e di teleradio

allarme.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Altamura e della Nuova Altilia Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 7 maggio 2013 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti l'avv. La Gloria, per delega dell'avv. Profeta, e gli avv. Bonelli e Paparella;

Ritenuto che la società appellante non fornisce elementi che possano reputarsi, almeno *prima facie*, sufficienti a confutare motivazioni e conclusioni del Giudice di primo grado, anche alla stregua delle approfondite obiezioni svolte dalla contro interessata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 2377/2013).

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 7 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

Carlo Schilardi, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)